



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Ufficio VIII

Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
del 15/10/2008

Prot. MIURA00DRLO R.U. 30870

Milano,

Contratto integrativo regionale sulla formazione in servizio dei docenti di sostegno per il 2008 - 2009, stipulato tra l'Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale e Organizzazioni Sindacali Regionali della Lombardia CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA (Dir. N. 81 del 5 ottobre 2007 L. 440/2007, cap. 2188/2 ef 2007)

- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa scolastica;
- VISTA** la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2008 - prot. n. 870/FR del 29 gennaio 2008, che prescrive, tra l'altro, di potenziare gli interventi di qualificazione, formazione, sviluppo professionale del personale della scuola;
- VISTO** il Contratto Nazionale di Lavoro del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, e in particolare il capo VI sulla formazione;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 4 luglio 2008, concernente la formazione del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2008-2009;
- VISTA** la Direttiva n. 70 del 17 giugno 2002, concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale;
- VISTA** la Direttiva n. 90 del 1° dicembre 2003, che dà attuazione al sistema degli accreditamenti/qualificazione dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, ai sensi dell'articolo 66 del citato CCNL/2003;
- VISTA** la Direttiva n. 81 del 5 ottobre 2007 che assegna risorse finanziarie specifiche alle iniziative finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- VISTA** la C.M. 14 dicembre 2007 n. 111 con la quale viene definito il piano di riparto fondi per interventi di formazione rivolti agli insegnanti di sostegno e ai docenti che operano nelle classi che accolgono studenti portatori di handicap

premessato che

- l'integrazione degli alunni disabili nella scuola costituisce un'importante svolta nella cultura pedagogica del nostro Paese;
- la formazione in servizio del personale della scuola sulle tematiche della disabilità permette alla scuola di configurarsi come strumento di integrazione sociale e di ridimensionamento degli svantaggi, oltre che come comunità educativa accogliente nella quale le competenze professionali possano ridefinire le pratiche quotidiane, didattiche e organizzative per consentire agli alunni l'apprendimento e la costruzione della propria identità

tutto ciò premesso

le parti convengono di stipulare il seguente Contratto integrativo regionale relativo alla formazione del personale docente di sostegno e non operante nelle istituzioni scolastiche della Lombardia, per l'a.s. 2008/2009.

Art. 1

Campo di applicazione e criteri generali

La materia del presente contratto si applica a tutto il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche della Lombardia, con particolare riguardo ai docenti di sostegno e agli insegnanti che operano nelle classi che accolgono studenti disabili.

Le iniziative di formazione di carattere locale e regionale si intendono disponibili alla partecipazione del personale interessato in servizio nelle scuole paritarie, senza ulteriori oneri per l'amministrazione e comunque dopo aver soddisfatto le richieste provenienti dalle scuole statali.

Art. 2

Obiettivi formativi prioritari

Gli obiettivi formativi degli interventi previsti dalla presente contrattazione sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- a) migliorare le strategie educative e didattiche nonché la azione educativa nei confronti degli alunni con disabilità tenendo conto dell'identità di ogni persona;
- b) acquisire specifiche tecniche per trattar adeguatamente le molteplici tipologie di deficit riscontrate negli alunni con disabilità;
- c) costruire competenze su strategie e metodologie didattiche innovative, anche centrate sull'impiego delle nuove tecnologie nel campo della disabilità.

Art. 3

Criteri di ripartizione dei fondi

I fondi disponibili, assegnati all'USR Lombardia sul cap. 2188/2 ef 2007 in base alla C.M. 14/12/2007 n. 111 ammontano a **€139.728,00**, di cui **€57.966,56** già dati in acconto ed appoggiati agli UUSSPP in base al numero dei posti di sostegno secondo la seguente ripartizione:

USP	N. posti di sostegno	Acconto	Totale assegnato	Differenza a saldo
Bergamo	1.422	€7.537,73	€18.163,21	€10.625,48
Brescia	1.117	€5.920,99	€14.267,44	€8.346,45
Como	631	€3.344,80	€8.059,76	€4.714,96
Cremona	420	€2.226,33	€5.364,66	€3.138,33
Lecco	335	€1.775,77	€4.278,96	€2.503,19
Lodi	252	€1.335,80	€3.218,80	€1.883,00
Mantova	478	€2.533,78	€6.105,49	€3.571,71
Milano	4.522	€23.951,35	€57.763,65	€33.812,30
Pavia	590	€3.127,47	€7.536,07	€4.408,60
Sondrio	260	€1.378,21	€3.320,98	€1.942,77
Varese	912	€4.834,33	€11.648,98	€6.814,65
TOTALI	10.939	€57.966,56	€139.728,00	€81.761,44

Art. 4

Finalizzazione delle iniziative

I finanziamenti disponibili a livello provinciale - unitamente ad altre eventuali risorse reperibili a livello locale - saranno finalizzati alla realizzazione di *obiettivi strategici* quali:

- l'incremento della preparazione tecnico-didattica sulle problematiche della disabilità per l'elaborazione di percorsi integranti di intervento;
- iniziative sperimentali di ricerca-azione tese a rendere effettivo il processo di integrazione scolastica nell'ottica di una corresponsabilità della presa in carico dell'alunno con handicap;
- l'acquisizione di competenze specificamente formate in materia di tecnologie e di ausili didattici per sostenere i processi di apprendimento e di autonomia degli allievi disabili.

Nell'individuazione dei progetti da finanziare gli UUSSPP terranno conto dell'esigenza di non disperdere le risorse in finanziamenti "a pioggia" ma di privilegiare per quanto possibile iniziative promosse da reti di scuole in una prospettiva di maggiore efficienza, collegata ad una logica di promozione dell'eccellenza e di successiva condivisione dei risultati.

Art. 5
Conciliazione

In caso di controversie circa l'applicazione del presente contratto, sulla base di motivata richiesta scritta da parte del rappresentante sindacale, l'Ufficio Scolastico regionale convocherà le parti in causa entro 5 giorni, per la procedura di conciliazione che si concluderà entro 10 giorni dalla convocazione.

La procedura si concluderà con un verbale d'intesa che verrà inviato a cura dell'Ufficio Scolastico regionale a tutte le istituzioni scolastiche. Durante l'espletamento dei tentativi di conciliazione, l'amministrazione si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

Art. 6
Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità dell'accordo stesso. Di tale ulteriore accordo verrà data tempestiva informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

Milano, 15 ottobre 2008

Per la Direzione Scolastica Regionale	Per le OO.SS.
Dott. Antonio Lupacchino	Fle Cgil Lombardia
Dott. Mario Maviglia	Cisl scuola Lombardia
	Uil scuola Lombardia
	Snals – Confsal
	Gilda